



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 4 marzo 2025

APPROFONDIMENTI

Bonus Zes per l'assunzione di over 35 nel Mezzogiorno: pubblicato il decreto interministeriale
di Barbara Garbelli

NEWS DEL GIORNO

Impatriati: periodo minimo di residenza all'estero e riduzione della base imponibile per figli minori
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Decreto bollette pubblicato in Gazzetta Ufficiale
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: l'Inps illustra le novità 2025
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Omesso versamento di contributi ormai prescritti: possibile chiedere solo la rendita vitalizia all'Inps
di Redazione



APPROFONDIMENTI

Bonus Zes per l'assunzione di over 35 nel Mezzogiorno: pubblicato il decreto interministeriale

di Barbara Garbelli

I primi due mesi del 2025 hanno registrato importanti novità sul tema delle agevolazioni per i lavoratori occupati nelle aree del sud Italia: dopo un primo stop della decontribuzione sud, abbiamo assistito all'entrata in vigore di una nuova misura (attualmente destinata alle PMI), introdotta dalla Legge di Bilancio e resa operativa dalla [circolare Inps n. 32/2025](#).

Oltre a queste misure, però, dobbiamo affiancare quelle previste dal D.L. 60/2024, c.d. Decreto Coesione, che ha previsto un insieme di misure incentivanti per giovani (articoli 21 e 22), donne (articolo 23) e – più genericamente – lavoratori occupati nelle regioni della zona speciale Zes (articolo 24).

Le misure introdotte dal Decreto Coesione, sebbene operative dal mese di settembre 2024 (ad eccezione della misura prevista dall'articolo 21, operativa già dal mese di luglio 2024), ad oggi non sono operativamente applicabili, in quanto prive di alcuni passaggi di norma e di prassi.

Nello specifico, dopo un primo parere positivo assunto dalla Commissione Europea, le misure sono soggette alla pubblicazione di un decreto ministeriale, che ne definisca le linee operative, e alla pubblicazione del consueto documento di prassi Inps, con cui verranno forniti i codici da utilizzare e le istruzioni di richiesta e compilazione del modello UniEmens.

Con la pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, registrata lo scorso 20 febbraio 2025 (facente seguito il precedente parere positivo della Commissione Europea), il *bonus Zes* raggiunge l'ultimo *step* per la sua operatività.

Il decreto, nel confermare le misure già stabilite dall'articolo 24, D.L. 60/2024, convertito in L. 95/2024, stabilisce che la misura potrà essere fruita dai datori di lavoro interessati solo dopo aver compilato formale richiesta sul portale Inps (sezione ex Diresco, ndA), con indicazione di tutte le informazioni utili a definire l'importo dell'agevolazione concessa dall'Istituto; gli importi potranno essere soggetti a eventuale riproporzionamento in funzione delle disponibilità economiche.

In attesa della pubblicazione delle istruzioni Inps, si ricorda che la misura prevede il riconoscimento del 100% dei contributi c/datore di lavoro, nel limite mensile di 650 euro, per un periodo massimo di 24 mesi, a favore di lavoratori over 35, che risultino disoccupati da



almeno 24 mesi; la misura spetta anche ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero (condizione confermata anche dal D.I. e per cui si rende necessario un intervento di prassi Inps che definisca in maniera concreta l'ambito di azione di questa condizione).

Diversamente da quanto previsto per il *bonus giovani*, che estende la possibilità di applicazione dell'incentivo anche alle trasformazioni, il *bonus Zes* può essere applicato solo alle assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

I datori che vi possono accedere sono tutti i datori di lavoro privato (con esclusione del settore del lavoro domestico e in caso di assunzione di personale dirigenziale) che assumono un lavoratore nelle Regioni dell'area Zes e che alla data di assunzione hanno in forza non oltre 10 dipendenti.

La misura non è subordinata a particolari misure di accesso (se non al rispetto di tutti i pre-requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni contributive), ma non potranno accedere alla misura i datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l'assunzione hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva e/o nei 6 mesi successivi hanno licenziato per gmo lo stesso lavoratore o un lavoratore con medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Si propone, di seguito, un breve schema della misura:

Bonus Zes (articolo 24, L. 95/2024)
Misura dell'esonero e relativa durata

Corso per dipendenti

Costo del lavoro: calcolo e agevolazioni

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Impatriati: periodo minimo di residenza all'estero e riduzione della base imponibile per figli minori

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, con [risposta a interpello n. 53/E del 28 febbraio 2025](#), in merito al nuovo regime per i lavoratori impatriati, ha precisato che:

- nel caso in cui il lavoratore, nell'anno precedente al trasferimento in Italia, abbia svolto attività lavorativa per la medesima società per la quale sarà impiegato dopo il trasferimento nel territorio dello Stato (e per la quale aveva già lavorato prima dell'iniziale trasferimento all'estero), il periodo minimo di residenza all'estero, ai fini dell'applicazione del nuovo regime agevolato, è di 7 periodi di imposta, non rilevando, a tal fine, la circostanza che prima del rientro in Italia abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente con il suddetto datore di lavoro per svolgere un'attività di lavoro autonomo;
- è possibilità fruire della maggiore riduzione al 40% della base imponibile, prevista dall'articolo 5, comma 4, D.Lgs. 209/2023, in presenza di un figlio minore, da parte di entrambi i genitori. Infatti, l'agevolazione è subordinata, di fatto, alla condizione che *“durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato”*. Pertanto, in assenza di ulteriori limiti specifici riguardo alla spettanza della riduzione a uno solo dei genitori, la stessa può essere applicata, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma, a entrambi i genitori.

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Decreto bollette pubblicato in Gazzetta Ufficiale

di Redazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025 il [D.L. 19 del 28 febbraio 2025](#), recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di aggiornamento continuativo per la gestione degli adempimenti relativi alle paghe >>





NEWS DEL GIORNO

Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: l'Inps illustra le novità 2025

di Redazione

L'Inps, con [notizia del 20 febbraio 2025](#), ha illustrato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 all'Assegno di inclusione (Adi) e al Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), precisando che i moduli di istanza sono in corso di aggiornamento.

Inoltre, l'Istituto comunica che per chi ha diritto a richiedere il Sfl è disponibile una [video guida](#) nella [pagina dedicata](#). Per coloro che hanno i requisiti per richiedere l'Adi è disponibile, nella [scheda servizio](#), il [tutorial per l'invio della domanda](#). Per chi, invece, ha già presentato la domanda è disponibile il [tutorial per la gestione della domanda](#) con le relative [istruzioni](#).

Corso per dipendenti

Ammortizzatori sociali nel 2025

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Omesso versamento di contributi ormai prescritti: possibile chiedere solo la rendita vitalizia all'Inps

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 gennaio 2025, n. 453, ha ritenuto che in materia di lavoro, nel caso di omesso versamento di contributi ormai prescritti, l'interessato può chiedere solo la rendita vitalizia all'Inps. È escluso comunque l'obbligo della parte di proporre la domanda amministrativa prima di procedere con quella giudiziale.

Convegno di aggiornamento

Pensioni: novità 2025 in materia previdenziale

[Scopri di più](#)